



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RICCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRINO	RICCARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1796/13
depositato il 21/11/2013
- avverso INVITO PAG.TO n° 900201330209864879 TARES 2013
contro: SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO
difeso da:
GATTO DR.SSA ANNA MARIA
VIALE MAGNA GRECIA 420/B 74100 TARANTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N. 150 74100 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:
COMUNE DI MARTINA FRANCA
74015 MARTINA FRANCA TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1796/13

UDIENZA DEL

21/05/2015 ore 09:00

SENTENZA

N°

572


PRONUNCIATA IL:

21 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

28 FEB. 2017

Il Segretario



IL SEGRETARIO

Idc. Giuseppe Perillo

Giuseppe Perillo

TARANTO---CTP---Rgr. 1796/13

Il ricorso è proposto contro la Soget SpA e contro il Comune di Martina Franca ed avverso l'invito a pagamento n. 90020133020986-4879 notificato il 29-7-2013 con il quale per l'anno 2013 e per conto del comune citato, viene richiesta TARES oltre accessori per locale garage.

Il ricorrente propone numerose contestazioni (mancanza di motivazione, non debenza della Tares per i locali garage oltre che per l'impossibilità di produrre rifiuti anche perché pertinenza dell'abitazione principale, ecc.) e conclude chiedendo l'annullamento della pretesa e dell'atto impugnato ed il rimborso delle somme eventualmente pagate nel corso del giudizio.

E' costituita in giudizio la Soget SpA che ritiene pienamente legittimo il proprio operato in relazione alla notificazione dell'atto, segnala che il contribuente ha pagato quanto richiesto e chiede doversi dichiarare cessata la materia del contendere perché il contribuente con il pagamento eseguito ha prestato acquiescenza alla richiesta.

Il Comune di Martina Franca non risulta costituito nel giudizio.

Sentiti i difensori delle parti costituite nel giudizio come da verbale dell'udienza odierna, la Commissione trattiene la causa per la decisione.

ESAMINATI GLI ATTI la Commissione deve rilevare la fondatezza delle ragioni espresse dal ricorrente.

Invero sulla specifica contestazione del ricorrente che la Tares non è dovuta in quanto richiesta con invito a pagamento per locale garage, la Soget SpA nulla ha rilevato nelle sue deduzioni.

Ricordando quindi la Commissione che il locale garage, quale pertinenza dell'abitazione principale non può essere sottoposto a TARES anche perché in esso non possono prodursi rifiuti, deve confermare l'illegittimità della richiesta del Comune di Martina Franca presentata dalla Soget SpA.

Deve altresì evidenziare la Commissione la mancanza di motivazione dell'invito notificato in quanto contenente solo le indicazioni di pagamento (anche rateale), ma in esso è assente del tutto la indicazione di specifici elementi riguardanti la tassazione (superficie, tariffa, ecc.).

Poiché così come formato l'atto risulta emesso in violazione della L. 241/90 e della L. 212/2000, lo stesso atto deve essere sanzionato come previsto dalle norme citate.

Poiché la stessa Soget SpA ha esplicitato che il contribuente ha provveduto al pagamento di quanto richiesto, la Commissione deve disporre in conseguenza non potendosi confermare l'intervenuta acquiescenza della richiesta da parte del contribuente per lo stesso fatto che il contribuente medesimo ha proposto il ricorso ed ha insistito anche durante l'udienza per la fondatezza delle proprie ragioni.

Nel precisare che quanto riportato deve considerarsi assorbente anche per tutto quanto altro indicato negli atti di causa, le richieste del ricorrente devono essere integralmente confermate e deve essere disposto il rimborso delle somme pagate nelle more del giudizio.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La TERZA Sezione della C.T.P. di Taranto, così provvede:

==in accoglimento del ricorso:

**dichiara nulla la tassazione TARES per l'anno 2013 del locale garage quale individuato nell'invito al pagamento notificato;

**dichiara nullo l'invito a pagamento impugnato;

**dispone che la Soget SpA ed il Comune di Martina Franca provvedano a rimborsare gli interi



Reg. 1790/17 ~~_____~~ ~~_____~~ f. 2)

importi pagati per capitale ed accessori dal contribuente per Tares 2013 oltre agli interessi di legge dal giorno dell'eseguito pagamento e fino al di dell'integrale soddisfo;
==liquida in favore del ricorrente le spese di questo giudizio in euro mille oltre iva e cap se dovuti ed oltre all'importo del contributo unificato pagato, pone le stesse per il 50% a carico del Comune di Martina Franca e per il restante 50% a carico della Soget SpA e dispone che le spese tutte siano pagate al difensore costituito che se ne è dichiarato antistatario.

Così deciso il giorno 21/5/2015

Il Giudice Relatore
(Saverio Mergano)

Il Presidente
(Riccardo Occhinegro)

